

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - Deliberazione n. 1273 del 16 luglio 2009 – Piano di rientro - prestazioni di medicina fisica e riabilitativa totalmente escluse dai LEA e non più a carico del SSR.

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, sono stati individuati i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da garantire a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nel rispetto dei principi e nei limiti delle risorse finanziarie pubbliche di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
- i contenuti del citato D.P.C.M. sono stati confermati dall’art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che al comma 3 prevede, tra l’altro, che le modifiche allo stesso siano disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- con D.P.C.M. 28 novembre 2003 “Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizioni dei livelli di assistenza” in materia di certificazioni” sono state apportate modifiche agli allegati 1B, 1C e 2A;
- con “DPCM 5 marzo 2007 avente ad oggetto: “Modifica del DPCM 29 novembre 2001 recante “definizione dei livelli essenziali di assistenza sono state, tra l’altro, apportate modifiche agli allegati 1A, 1B, 2B e 2C del predetto DPCM 29 novembre 2001;

ATTESO CHE:

- con la deliberazione n. 1082 del 15 marzo 2002 “DPCM 29 novembre 2001 concernente i Livelli Essenziali di Assistenza; Disposizioni attuative” la Giunta Regionale della Campania ha stabilito che sono escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza le prestazioni di cui all’allegato 2A del DPCM del 29 novembre 2001 ad eccezione della laserterapia antalgica, dell’elettroterapia antalgica, della ultrasuonoterapia e della mesoterapia che sono inserite nell’allegato 2B dalla data di approvazione del provvedimento stesso, riservandosi con successiva deliberazione la individuazione di specifici percorsi ed indicazioni cliniche ai fini dell’applicazione delle direttive contenute negli allegati 2B e 2C del punto 4.1 dell’Accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2001 e DPCM del 29 novembre 2001;
- con la deliberazione n. 4845 del 25 ottobre 2002 ad oggetto “DPCM 29 novembre 2001 Allegato B – Individuazione di percorsi specifici ed indicazioni cliniche per l’erogabilità in modo appropriato di alcune prestazioni ambulatoriali: modifica del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ambulatoriali”, la Giunta Regionale ha approvato i percorsi specifici e le indicazioni di cui all’oggetto anche per quelle prestazioni parzialmente escluse dai LEA relative alla medicina fisica e riabilitativa ambulatoriale in particolare:
 - laserterapia antalgica (cod. 99.99.1)
 - elettroterapia antalgica (cod. 93.39.4)
 - elettroterapia antalgica (cod. 93.39.5)
 - ultrasuonoterapia (93.39.9)mentre la mesoterapia resta totalmente esclusa dai LEA;
- con la deliberazione n. 1226 del 18 luglio 2008 ad oggetto: “DPCM 5 marzo 2007 avente ad oggetto: “Modifica del DPCM 29 novembre 2001 recante “Definizione dei Livelli Essenziali di assistenza” – Recepimento. Accordo ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 28 agosto 1997 n. 281 tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di cure palliative pediatriche – Presa d’atto” la Giunta Regionale ha deliberato il recepimento delle modifiche al DPCM 29 novembre 2001 introdotte dal DPCM 5 marzo 2007 prendendo atto delle modificazioni riguardanti gli allegati 1A relativo alla classificazione dei livelli; 1B relativo alla ricognizione della normativa vigente con l’indicazione delle prestazioni erogabili delle strutture di offerta e delle funzioni; 2B relativo alle prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche; 2C concernente le prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, o per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione; Tali modificazioni sono dettagliatamente riportate negli allegati 1 e 2 del suddetto provvedimento regionale;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1149 del 19 giugno 2009 avente ad oggetto "Piano 2007 - 2009 di Rientro dal disavanzo sanitario, volumi di prestazioni sanitarie 2009 e 2010 e correlati limiti spesa: integrazioni ed aggiornamenti delle disposizioni in materia di prestazioni sanitarie acquistate da privati accreditati e/o provvisoriamente accreditati, in conseguenza della razionalizzazione degli ambiti territoriali e distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali operata dalla L.R. 16/08 e dalle DGRC n. 504 e n. 505 del 20 marzo 2009" all'allegato 11 prevede una stima dei volumi di prestazioni ambulatoriali di medicina fisica e riabilitativa sopraelencate per l'anno 2008 che valutate con le attuali tariffe in vigore in Regione Campania portano ad un risparmio di spesa complessivo di euro 9.006.070 (Allegato1);

CONSIDERATO CHE:

- con l'innanzi richiamato atto deliberativo n. 4845 del 25 ottobre 2002 la Giunta Regionale ha individuato percorsi specifici e indicazioni cliniche per l'erogabilità in modo appropriato di alcune prestazioni ambulatoriali modificando anche il nomenclatore delle prestazioni specifiche ambulatoriali e che in riferimento alle prestazioni parzialmente escluse dai LEA ha indicato in particolare per la medicina fisica e riabilitativa la erogabilità delle prestazioni di elettroterapia antalgica (cod. 93.39.4) elettroterapia antalgica (cod. 93.39.5) laserterapia (cod. 99.99.1) e ultrasuonoterapia (cod. 93.39.9) solo ed esclusivamente in presenza di determinate specifiche patologie;

VISTI

- il Patto per la Salute, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006;
- l'art. 1, comma 180, legge 311/2004, il quale prevede che la Regione interessata, ove ricorrano le condizioni nello stesso previste, ovvero la sussistenza di rilevanti disavanzi di gestione del Servizio sanitario regionale il cui ripiano non è conseguibile attraverso strumenti ordinari, stipuli apposito Accordo con lo Stato che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;
- l'Accordo che il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della Regione Campania hanno sottoscritto il 13 marzo 2007 "... per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311", da realizzarsi attraverso (art. 1, comma 3 dell'Accordo):
 - misure di riequilibrio del profilo erogativo dei Livelli Essenziali di Assistenza, in coerenza con il vigente Piano Sanitario Nazionale;
 - misure di riequilibrio della gestione corrente, necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010 nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, dettagliatamente individuate nel Piano di Rientro;
- la delibera di Giunta regionale n. 460 del 20 marzo 2007 con cui è stato approvato detto *Accordo* e l'allegato *Piano di Rientro 2007 - 2009* dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311;

RITENUTO necessario, in attesa dell'emanazione di provvedimento recante i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, intervenire nello specifico campo di prestazioni ambulatoriali relativo alla medicina fisica e riabilitativa riguardante quelle prestazioni de quibus parzialmente escluse dai LEA;

RITENUTO di dover modificare le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1082 del 15 marzo 2002 e n. 4845 del 25 ottobre 2002 includendo le prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia nelle prestazioni di cui all'allegato 2A totalmente escluse dai LEA e quindi non più a carico del Sistema sanitario regionale;

CONSIDERATO che la presente deliberazione è assunta per urgenza ai sensi dell'art. 3, comma 8, dell'Accordo per il Piano di Rientro e, pertanto, viene trasmessa al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia dopo la sua adozione; si è, quindi, in attesa del parere positivo di conformità rispetto agli obblighi assunti dalla Regione Campania nel Piano di Rientro,

fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni dei Ministeri, che potranno essere recepite con successiva delibera, stante l'urgenza del presente provvedimento ai fini del rispetto degli obblighi di contenimento dei costi fissati nel *Piano di Rientro*

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato ed approvato:

- di modificare le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1082 del 15 marzo 2002 e n. 4845 del 25 ottobre 2002 includendo le prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia nelle prestazioni di cui all'allegato 2A totalmente escluse dai LEA e quindi non più a carico del Sistema sanitario regionale a far data dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, comportando un risparmio annuale di spesa pari a euro 9.006.070 come evidenziato nell'allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che la presente deliberazione è assunta per urgenza ai sensi dell'art. 3, comma 8, dell'*Accordo per il Piano di Rientro* e, pertanto, viene trasmessa al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia dopo la sua adozione; si è, quindi, in attesa del parere positivo di conformità rispetto agli obblighi assunti dalla Regione Campania nel *Piano di Rientro*, fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni dei Ministeri, che potranno essere recepite con successiva delibera, stante l'urgenza del presente provvedimento ai fini del rispetto degli obblighi di contenimento dei costi fissati nel *Piano di Rientro*;
- di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale, all'A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria, all'AGC 08 Bilancio, ragioneria e tributi, alle aziende sanitarie, alle associazioni di categoria del settore riabilitazione e al Settore stampa documentazione ed informazione e bollettino ufficiale per la pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

